

REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di maestra di sport sulla neve /
maestro di sport sulla neve***

del **11 FEB. 2026**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I maestri di sport sulla neve pianificano e svolgono offerte di sport invernali in base alle necessità di diversi gruppi target. Offrono consulenza e supporto ai clienti, i quali si distinguono per età, progressi e abilità nelle discipline sportive e per la frequenza con cui usufruiscono dell'offerta. I maestri di sport sulla neve lavorano principalmente in scuole di sport invernali ubicate in una determinata regione sciistica e si considerano rappresentanti di quest'ultima. Affinché siano in grado di svolgere le offerte in funzione del gruppo target e della situazione, i maestri di sport sulla neve vantano un ottimo livello tecnico nel loro attrezzo (sci, snowboard, sci di fondo o telemark) ed eccellenti abilità in svariate altre discipline (p. es. altri attrezzi, freestyle, freeride ecc.).

1.22 Principali competenze operative

Prima dell'inizio delle attività, i maestri di sport sulla neve preparano l'offerta per i clienti: predispongono l'attrezzatura e il materiale didattico necessari e adattano l'offerta tenendo conto delle informazioni e di eventuali regole del gruppo target. Nell'ambito della preparazione, si assicurano di mantenere una condizione fisica

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

sufficiente all'esercizio della professione e di sviluppare in modo mirato le proprie competenze mediante corsi di formazione continua.

I maestri di sport sulla neve svolgono l'offerta in base alla propria pianificazione e incoraggiano i progressi di apprendimento dei clienti dando vita a esperienze positive. Verificano costantemente la situazione, ad esempio le condizioni meteo o quelle della pista, adattando con flessibilità l'offerta in base ai feedback dei clienti o alle loro abilità sportive e scegliendo i metodi didattici più appropriati. Tramite esercizi tecnici guidano i clienti osservandoli, valutandoli, aiutandoli e accompagnandoli nell'esecuzione degli esercizi. In caso di domande specifiche i maestri di sport sulla neve offrono la loro consulenza. Inoltre, fanno sì che la sicurezza dei partecipanti sia garantita in ogni momento. Sono consapevoli dei propri diritti e doveri e si comportano in modo professionale.

I maestri di sport sulla neve svolgono svariati compiti nel campo della comunicazione e della leadership. Nell'ambito dell'offerta di sport sulla neve guidano i clienti con competenza, sicurezza e flessibilità coltivando ottime relazioni. Anche in situazioni complesse comunicano in modo mirato con diversi gruppi target (clienti, terzi, colleghi di lavoro e genitori).

I maestri di sport sulla neve sostengono attivamente l'evoluzione del turismo contribuendo all'offerta ricreativa, effettuando attività di vendita e marketing, aiutando a creare offerte innovative presso la scuola o la regione sciistica nonché informando e sensibilizzando i clienti sulla natura e sull'ambiente.

1.23 Esercizio della professione

I maestri di sport sulla neve lavorano come indipendenti o presso scuole di sport invernali, a tempo pieno o parziale, per la durata della stagione invernale. Durante il lavoro sono per lo più gli unici responsabili della sicurezza dei clienti. Tuttavia, in base all'incarico, collaborano anche con altri maestri di sport sulla neve. Il mestiere si svolge soprattutto all'aperto ma, se necessario, anche al chiuso (p. es. in palestre o centri sportivi). A seconda dell'offerta è possibile che il lavoro si svolga di notte. I maestri di sport sulla neve accompagnano i clienti per tutta la durata dell'offerta e sono responsabili della propria sicurezza e di quella dei clienti.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con il proprio lavoro, i maestri di sport sulla neve contribuiscono alla valorizzazione della regione e della destinazione turistica in cui operano. Sono consapevoli di rappresentare la propria scuola di sport invernali o la propria regione sciistica quando indossano l'abbigliamento da lavoro. Forniscono un contributo attivo affinché i clienti scoprano e rispettino la cultura e la natura della regione.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Swiss Snowsports

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5-7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
 - l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione GQ può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
 - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.
- ### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**
- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[†];
- g) la domanda di compensazione degli svantaggi (facoltativo).

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente;
- b) in un periodo di almeno 2 anni può attestare 80 giorni di pratica professionale presso una scuola, un campo o un club di sport sulla neve, di cui 40 giorni presso una scuola di sport sulla neve attiva a livello commerciale;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 (e della consegna puntuale del portfolio personale completo).

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Moduli obbligatori

- a) Level 1;
- b) Level 2 Teaching and Technique 1;
- c) Level 2 Teaching and Technique 2;
- d) First Aid livello 1 IAS;
- e) Level 3 Teaching and Technique;
- f) Backcountry Basic Instructor;
- g) Tourism Marketing;

[†] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- h) Nature and Environment;
- i) Law and Obligation.

Inoltre, per l'ammissione all'esame finale deve essere presentato un certificato di fine modulo di uno dei seguenti moduli obbligatori a scelta:

- j) Second Discipline;
- k) Race;
- l) Freestyle;
- m) Backcountry Specialist;
- n) Disabled Sports Specialist;
- o) Kids Specialist.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico del candidato.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 50 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) paternità;
- c) malattia e infortunio;
- d) lutto nella cerchia ristretta;
- e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Portfolio personale		30 min.	1
1.1 Portfolio personale	Scritto	Redatto precedente mente	20%
1.2 Presentazione	Orale	20 min.	50%
1.3 Colloquio professionale	Orale	10 min.	30%
2 Comunicazione		45 min.	1
2.1 Gioco di ruolo	Orale	20 min.	40%
2.2 Riflessione	Orale	10 min.	10%
2.3 Conoscenze professionali	Orale	15 min.	50%
Totale		1 ora e 15 min.	

Parte d'esame 1: Portfolio personale, presentazione e colloquio professionale

Lavoro scritto individuale (portfolio personale): prima dell'esame i candidati redigono un portfolio personale basato sulla propria esperienza professionale e sul proprio ruolo di professionisti impiegando diversi strumenti di analisi e facendo riferimento all'attività pratica. I compiti e la struttura sono indicati dalla commissione GQ. Il portfolio personale deve essere consegnato in forma scritta entro i termini stabiliti. La valutazione confluisce nella valutazione della parte d'esame 1.

Esame orale: l'esame orale individuale si compone di due voci. La prima voce consiste in una presentazione di 20 minuti (compresi 5 minuti di preparazione) nella quale i candidati illustrano i principali contenuti del portfolio personale. La seconda voce consiste in un colloquio professionale di 10 minuti nel quale i candidati rispondono a domande di comprensione e approfondimento relative alla presentazione e al portfolio personale.

Parte d'esame 2: Comunicazione

La parte d'esame 2 si compone di tre voci: un gioco di ruolo, una riflessione e l'applicazione attiva delle conoscenze professionali.

Per prima cosa ai candidati viene sottoposto un caso pratico. Trascorso il tempo destinato alla preparazione (10 minuti), i candidati svolgono un gioco di ruolo di 10 minuti insieme a uno dei periti.

Al termine del gioco di ruolo i candidati espongono una riflessione di 5 minuti basandosi su alcune domande predefinite (con 5 minuti di preparazione).

La terza voce (15 minuti) di questa parte d'esame prevede che i candidati analizzino uno o più casi pratici utilizzando una combinazione di diversi metodi. La verifica può essere svolta tramite la tecnica degli incidenti critici (Critical Incidents) o la descrizione di mini-casi (Mini Cases).

Al termine di ogni caso i periti pongono domande di approfondimento.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se le note di tutte le parti d'esame raggiungono almeno il 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Per la ripetizione della parte d'esame 1 occorre presentare un nuovo portfolio.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Maestra di sport sulla neve / Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale**
- **Schneesportlehrerin / Schneesportlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de sports de neige / professeur de sports de neige avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Snow Sports Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive[‡], un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

[‡] «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 27 maggio 2003 concernente il rilascio dell'attestato federale di maestra di sport sulla neve / maestro di sport sulla neve (disponibile in francese e tedesco) è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 27 maggio 2003 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta ogni anno entro il 31 dicembre 2027.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Worblaufen,

Swiss Snowsports



Isabel Jüd
Responsabile formazione Swiss Snowsports



Stéphane Cattin
Direttore Swiss Snowsports

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 11.2.2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua